

Legge regionale 12 agosto 1991, n.39

Contributi alla Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza

ARTICOLO 1

La Regione Toscana promuove e sostiene la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali e sportive che abbiano come finalita' l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali e' simbolo la frazione di S. Anna di Stazzema in Comune di Stazzema provincia di Lucca, Comune decorato con medaglia d'oro al valor militare per il martirio subito dalla sua popolazione con l'eccidio del 12 agosto 1944 ad opere degli occupanti nazisti; martirio che riassume in se' il partigiano valor militare ed il sacrificio di sangue della gente di Versilia.

ARTICOLO 2

Il Comune di Stazzema promuove la costituzione del "Comitato per le onoranze ai martiri di S. Anna di Stazzema" di cui fanno parte rappresentanti dell'Associazione Martiri di S. Anna, dei superstiti dell'eccidio, delle associazioni della Resistenza, combattentistiche, culturali, sindacali, religiose, delle famiglie dei Caduti decorati con medaglia d'oro, nonche' dell'Amministrazione Provinciale di Lucca e dei Comuni della Versilia, dell'istituto Storico della Resistenza e dell'Eta' Contemporanea in provincia di Lucca.

Il Comitato svolge funzioni propositive, curando, in particolare, la predisposizione del programma annuale delle iniziative e deve in ogni caso essere obbligatoriamente sentito dal Comune di Stazzema in ordine alle iniziative di cui all'art. 1.

All'attuazione e gestione delle predette manifestazioni e iniziative, sia di quelle commemorative dell'eccidio sia d'altre, comunque volte alla diffusione degli ideali di liberta', democrazia, pace e solidarieta' tra i popoli, provvede il Comune di Stazzema o il Comitato, relativamente a quelle iniziative che il Comune di Stazzema, d'intesa con esso, decida di affidargli.

Il Comune di Stazzema, d'intesa con il Comitato trasmette alla Giunta Regionale, entro il 31 dicembre, il programma delle iniziative previste per l'anno successivo ed una relazione sulle iniziative attuate nell'anno in corso.

ARTICOLO 3

1. Quale concorso alle spese per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, la Regione

Toscana corrisponde al Comune di Stazzema per l'anno 1991 un contributo di L. 130.000.000.

2. Sono abrogate le seguenti leggi:

- 3 febbraio 1975, n. 9
- 12 aprile 1979, n. 16
- 29 maggio 1980, n. 72
- 29 maggio 1982, n. 44
- 29 dicembre 1983, n. 83

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1991 con i fondi allocati al Cap. 0965 del Bilancio regionale, la cui descrizione è modificata nella seguente: "Contributo della Regione Toscana al Comune di Stazzema per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di cui alla LR 12-8-1991, n. 39". Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.